



DELIBERA N. 23 del 07 Febbraio 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio di decadenza dallo stato di disoccupazione, adottato dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] con [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED] ricorso spedito all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data [REDACTED]

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 07 Febbraio 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il Cpl di [REDACTED], a seguito della mancata presenza della Sig.ra [REDACTED] ad un appuntamento concordato con lo stesso per il

giorno [redacted], per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, inviava tramite raccomandata A/R una nota con la quale la stessa veniva invitata a presentarsi - in 1<sup>a</sup> convocazione per il giorno [redacted]; in 2<sup>a</sup> convocazione per il giorno [redacted]; in 3<sup>a</sup> convocazione per il giorno [redacted] - per la stipula del Patto di servizio. Tale raccomandata veniva ritirata dalla ricorrente in data [redacted]. La Sig.ra [redacted] non si presentava a nessuno dei tre appuntamenti indicati dalla predetta nota.

In data [redacted] 20/06/2018, tramite PEC, il CpI inviava alla sede INPS di [redacted] la *Determinazione Dingenziale n. [redacted] del [redacted] 2/06/2018* avente a oggetto “Banca dati dei percettori INPS di strumenti di sostegno al reddito – condizionalità ex art. 21, comma 10, d.lgs. 150/2015 – ricognizione decadenza a tutto il mese [redacted] maggio 2018”. Lo stesso INPS provvedeva successivamente a trasmettere alla ricorrente la decadenza dallo stato di disoccupazione. La Sig.ra [redacted] con istanza di accesso agli atti, in data [redacted] 07/11/2018, acquisiva dal CpI di [redacted], copia della documentazione relativa alle comunicazioni sopradescritte. La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decadenza dallo stato di disoccupazione, affermando di non essersi potuta presentare agli appuntamenti fissati dal CpI per motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di [redacted] in data [redacted] 07/11/2018, attestante l’*avvenuto ricovero della Sig.ra [redacted]* nei seguenti periodi: [redacted] 01/01/2018 al 20/02/2018; [redacted] 24/05/2018 al 21/06/2018; [redacted] 10/07/2018 al 25/10/2018.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, il CpI di [redacted] invia in data [redacted] 20/01/2018 e in data [redacted] 28/01/2018 la documentazione relativa a: nota di convocazione prot. n. [redacted] del [redacted] 2/2/2018 inviata con raccomandata A/R; ricevuta di ritorno raccomandata A/R attestante avvenuta consegna nota di convocazione; estratto decadenza NASpI inserita su portale INPS; *Determinazione Dingenziale n. 506 del 22/06/2018*; elenco lavoratori decaduti. Il CpI di [redacted] riferisce di esser venuto a conoscenza delle problematiche di salute della ricorrente solo in data [redacted] 07/11/2018. Il CpI precisa che la *Determinazione Dingenziale n. 506 del 22/06/2018*, ricognitoria dei provvedimenti di decadenza adottati, comunicati all’INPS di [redacted] - con procedura informatizzata concordata con INPS stessa - è stata pubblicata per 15 gg., sull’Albo Pretorio on-line del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della *Provincia di [redacted]*, per dar modo agli interessati di poter ricorrere avverso i provvedimenti di decadenza adottati.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Il ricorso in parola viene accolto per inesistenza del provvedimento sanzionatorio di decadenza, che pertanto non è stato comunicato alla ricorrente. Tra i principi generali dell’attività amministrativa c’è l’obbligo di mettere a conoscenza il destinatario di un provvedimento amministrativo che incide sulla sua sfera giuridica soggettiva, ribadito dalle “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015” (prot. ANPAL n. 6509 del 29/05/2018). In assenza di tale notifica, non risulta rispettato neanche il comma 4, art. 3, della l. n. 241/90 e *s.m.i.*, che prevede che in ogni atto notificato al destinatario devono, tra l’altro, essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

P.Q.M.


Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Febbraio 2019

**Il Presidente**

Salvatore Pirrone



**Il Segretario**

Rita De Rinaldis

